

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 7-08-2002
REGIONE BASILICATA

“Disciplina concernente l’abbattimento di alberi di olivo”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 52
del 7 agosto 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Nell’ambito territoriale della Regione Basilicata è vietato il libero abbattimento di alberi di olivo, salvo i casi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e dalla presente legge, previa autorizzazione regionale.

2. Il divieto di abbattimento è esteso anche alla piante di olivo danneggiate dalle gelate e dagli incendi, nonché alle piante che versino in stato di deperimento per qualsiasi causa.

ARTICOLO 2

Disciplina autorizzatoria

1. In deroga al divieto di cui al precedente articolo, la Regione, tramite il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed a seguito di preventivi accertamenti compiuti dai competenti Organi tecnici dello stesso Dipartimento, autorizza l’abbattimento di piante di olivo, su richiesta dei legittimi proprietari, o conduttori se muniti del consenso del proprietario, solo in presenza delle seguenti circostanze:

a) sia accertata la morte fisiologica della pianta, la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

b) l’eccessiva fittezza del sesto d’impianto che renda disagiati le operazioni colturali e rechi danno all’oliveto;

c) l’abbattimento sia indispensabile:

1) per l’esecuzione di indispensabili opere di pubblica utilità;

2) per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione;

3) per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla realizzazione di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo e relativi annessi agricoli permanenti connessi alle effettive esigenze strutturali dell’azienda agricola.

2. Nel caso di cui al punto 3) della lettera c), l’autorizzazione regionale dovrà indicare anche il termine in cui le predette opere dovranno essere ultimate e l’obbligo di impiantare altrettante piante di olivo in sostituzione di quelle abbattute stabilendo, nel contempo, le modalità ed il termine del reimpianto.

ARTICOLO 3

Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione regionale è soggetto al pagamento di una sanzione il cui importo è pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate nel pieno della produttività, da stimarsi da parte del competente Organo tecnico periferico del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ove possibile, al reimpianto delle stesse.
2. Alla stessa sanzione prevista dal comma precedente soggiace l'interessato che, senza un giustificato motivo, non adempie entro il termine indicato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 all'obbligo della esecuzione delle opere di miglioramento fondiario o alla costruzione dei fabbricati previsti.
3. Chiunque non rispetti l'obbligo di impiantare altrettante piante di olivo con le modalità stabilite ed entro il termine concesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 è soggetto al pagamento di una sanzione pari a 50,00 euro (cinquanta euro) per pianta e per anno, o frazione di anno, qualora si superi la metà dello stesso.
4. Le modalità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative sono soggette alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e le somme relative dovranno essere versate dagli interessati alla Regione Basilicata.

ARTICOLO 4

Vigilanza

1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da eventuali manomissioni, danneggiamenti o tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale di vigilanza dei comuni, agli agenti del corpo forestale dello Stato nonché al personale degli Uffici regionali preposti.

ARTICOLO 5

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì 7 agosto 2002

BUBBICO